

Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
Organismo non Autonomo dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano
(iscrizione n. 262 sezione A Registro degli Organismi di Composizione della crisi da
sovraindebitamento)

PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO

* * *

ATTESTAZIONE DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL
CONSUMATORE e RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA ex artt. 65 e ss. del C.C.I.A.A.

DEBITORE

SUSCA STEFANIA (c.f. SSCSFN72E56B180H), nata a Brindisi il 16/05/1972, residente in Santa Maria Imbaro (CH) – alla via delle Piane 91 int. 26, e assistita dall'avv. Giuseppe Russo con studio in Lanciano, alla v.le Cappuccini 167, pec: russolegale@pec.it presso il cui studio ha eletto domicilio

GESTORE INCARICATO

Avv. Biancamaria Bucco, <c.f. BCCBCM73C50E435H>, con studio in Lanciano, alla via Carlo Mozzagrugno 6, indirizzo pec: avvocato.biancabucco@pec.giuffre.it, e-mail: bianca.bucco@gmail.com, tel e fax 0872/714385

INDICE

1) Premesse	... 1
2) Attestazioni preliminari	... 3
2.1. dichiarazione di terzietà ed indipendenza del professionista	
2.2. riepilogo delle attività svolte	
2.3 individuazione dell'istituto giuridico	
3) Composizione del nucleo familiare e spese necessarie per il fabbisogno...	5
4) Quadro patrimoniale e reddituale della famiglia	...6
5) Verifica del sovraindebitamento ed elenco dei creditori	...8
6) Indicazione dei costi della procedura	...9
7) Origine dello stato di indebitamento	...10
8) Proposta di ristrutturazione dei debiti	...10
9) Piano di ristrutturazione dei debiti	...11
10) Valutazione delle cause del sovraindebitamento	...12
11) Indicazione della valutazione del merito creditizio	...13
12) Conclusioni e attestazione	...15

1. PREMESSE

Il sottoscritto avv. Biancamaria Bucco, <c.f. BCCBCM73C50E435H>, nata a Lanciano il 10/03/1973 con studio in Lanciano, alla via Carlo Mozzagrugno 6, iscritto all'albo degli avvocati presso il Consiglio dell'Ordine degli Avv.ti di Lanciano a decorrere dal 27/10/2000 n. iscrizione 248, (pec: avvocato.biancabucco@pec.giuffre.it), è stato nominato in data

Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
Organismo non Autonomo dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano
(iscrizione n. 262 sezione A Registro degli Organismi di Composizione della crisi da sovraindebitamento)

21.02.2025 dall'OCC –Organismo non Autonomo dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano- (all. 1), quale professionista incaricato di assistere la debitrice nella predisposizione del ricorso ex art. 67 CCII e di valutare l'ammissibilità dell'istanza di accesso alla procedura da sovraindebitamento presentata dalla sig.ra **SUSCA STEFANIA (c.f. SSCSFN72E56B180H)**, nata a Brindisi il 16/05/1972, residente in Santa Maria Imbaro (CH) – alla via delle Piane 91 int. 26, e assistita dall'avv. Giuseppe Russo con studio in Lanciano, alla v.le Cappuccini 167, pec: russolegale@pec.it, presso il cui studio ha eletto domicilio, d'ora in poi anche solo "debitrice" "istante" o "ricorrente".

VERIFICATO INOLTRE CHE

- La ricorrente ha presentato, all'OCC –Organismo non Autonomo dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano, richiesta di nomina del professionista ai fini dell'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento (allegato 2), precisamente di liquidazione controllata del sovraindebitato ai sensi dell'art. 268 del CCI. A seguito degli incontri con il Gestore è emersa l'opportunità di modificare la richiesta di procedura e la debitrice ha deciso di depositare ricorso per l'ammissione alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 e ss. C.C.I.I., come da verbale di audizione del 4 aprile 25 (all. 3).

- Il suddetto ricorso è corredato della seguente documentazione:

- elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- consistenza e composizione del patrimonio (elenco dei beni di proprietà);
- relazione notarile;
- perizia di stima degli immobili;
- visura per soggetto;
- ispezione ipotecaria;
- dichiarazione atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e degli estratti conto;
- certificato di residenza e dello stato di famiglia;
- estratto di matrimonio;
- buste paga;
- estratto contributivo;
- contratti di finanziamento conclusi con i creditori;
- giustificativi delle spese correnti per il mantenimento del nucleo familiare;
- visura PRA;
- certificazione carichi pendenti anagrafe tributaria;
- certificato CRIF;
- certificato Centrale rischi Banca d'Italia;
- certificato Centrale Allarme Interbancaria;
- certificato carichi pendenti;

Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
Organismo non Autonomo dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano
(iscrizione n. 262 sezione A Registro degli Organismi di Composizione della crisi da sovraindebitamento)

Requisiti di ammissibilità

L'istante si trova in una situazione di sovra indebitamento come definito dall'art. 2 comma 1, lett. c) CCII, ossia in uno *stato di crisi o di insolvenza del consumatore...* e va inquadrato nella qualifica di "consumatore" inteso come la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali.

Lo stato di sovraindebitamento, presente già al momento della presentazione del ricorso, fa ritenere che la ricorrente non sia in grado di adempiere alle proprie obbligazioni anche nel prossimo futuro poiché i flussi di cassa non sono adeguati a soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte. Le trattenute mensili e le rateizzazioni in corso non permettono di far fronte alle spese correnti. Nei confronti della ricorrente è in corso un'azione esecutiva mobiliare, promossa dall'INPS per la somma di € 245.863,80, precisamente un pignoramento presso terzi iscritto al NRG 43/2025 dinanzi al Tribunale di Lanciano a seguito del quale il G.E. ha emesso ordinanza di assegnazione in data 13.3.2025 (all.18).

Sullo stipendio grava altresì una cessione di euro 298,00 a favore di BIBANCA.

Come verrà in seguito meglio dettagliato, i flussi reddituali attuali e ragionevolmente prospettici non sono sufficienti a far fronte alla restituzione dell'indebitamento.

Si rileva che

- a) La ricorrente non risulta aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alle procedure di ristrutturazione del debito di cui all'art. 69 del C.C.I. e non è soggetta alle procedure concorsuali diverse da quelle disciplinate dal Codice della Crisi;
- b) Si è impegnata a fornire supporto e collaborazione al Gestore della Crisi per la ricostruzione della propria situazione economica e patrimoniale.

Tutto ciò premesso e verificato, il sottoscritto Gestore deposita

RELAZIONE sul PIANO di RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE ex artt. 65 e ss. del C.C.I.I. e ATTESTAZIONE ex art. 67, comma 4, CCII

2) ATTESTAZIONI PRELIMINARI

2.1 Dichiarazione di terzietà ed indipendenza del professionista nominato

Lo scrivente professionista, in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra, dichiara ed attesta preliminarmente:

- di non essere legata alla debitrice ed a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- di non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c., vale a dire: non essere interdetta,

Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
Organismo non Autonomo dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano
(iscrizione n. 262 sezione A Registro degli Organismi di Composizione della crisi da sovraindebitamento)

inabilitata, fallita o condannata ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 C.C.);

- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado persone fisica;
- di non essere legata alla debitrice da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- di non avere neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito/a in associazione professionale, prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore della debitrice;
- che l'attività svolta rientra nelle garanzie previste dalla polizza professionale;
- che il compenso è stato determinato secondo le tabelle di cui agli articoli da 14 a 18 del D.M. 202/2014 che disciplinano la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese dell'O.C.C (così come previsto dal regolamento dell'OCC). Ai fini della predisposizione del piano della ristrutturazione dei debiti del Consumatore, nonché della relativa Relazione particolareggiata, salvo diversa successiva determinazione del Giudice, il sottoscritto/a ha determinato il compenso in € 11.728,25 comprensivo di spese generali ed oltre oneri di legge, regolarmente e preventivamente sottoscritto per accettazione dal debitore.

2.2. Accesso alle banche dati e le altre verifiche dell'O.C.C.

Breve riepilogo delle attività svolte, quali, tra le altre:

- accesso alla banca dati degli archivi pubblici;
- incontri con il debitore e richiesta documenti;
- attività di circolarizzazione verso creditori istituzionali, quali INPS, INAIL, Comune di residenza, Soget, AGENZIA delle ENTRATE RISCOSSIONE ecc.)
- attività di circolarizzazione verso i creditori indicati dai ricorrenti.

2.3 Individuazione dell'istituto giuridico inerente al caso

La sottoscritta ritiene di condividere l'elaborazione del piano, predisposto dalla ricorrente, secondo lo schema del "piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore" previsto dall'art. 67 e seguenti del C.C.I.. I debiti oggetto del presente piano sono stati contratti per esigenze personali e della famiglia estranei all'attività di impresa, nello specifico il debito prevalente è stato contratto per l'acquisto della casa da destinare ad abitazione.

Si rappresenta che la sig.ra Susca ha sempre svolto attività di lavoro subordinato come si evince dall'estratto contributivo (all. 28). Attualmente è dipendente del Comune di Gissi ed è assunta con contratto part time a tempo indeterminato come agente di Polizia Municipale da febbraio 2024. Precedentemente era assunta con lo stesso ente con contratto a tempo determinato con decorrenza 18/01/2021-17/01/22 (all.11). Il contratto è stato prorogato con le stesse caratteristiche per ulteriori 24 mesi dal 18/01/2022 al 17/01/2024.

Il sottoscritto Gestore, in adempimento dell'incarico, procedeva ad inviare comunicazione agli

Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
Organismo non Autonomo dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano
(iscrizione n. 262 sezione A Registro degli Organismi di Composizione della crisi da sovraindebitamento)

enti pubblici richiedendo la verifica della posizione della ricorrente.

Dall'interrogazione dei vari enti ed uffici è risultato che le posizioni per cui la ricorrente ha fatto ricorso alla procedura sono di natura consumieristica e che le informazioni da Lei fornite hanno trovato puntuale riscontro nella documentazione acquisita.

3) COMPOSIZIONE del NUCLEO FAMILIARE e SPESE per il SOSTENTAMENTO

La ricorrente ha indicato nella domanda ex articolo 67, comma 2, del Decreto Legislativo n. 14/2019 che alla data di presentazione della domanda il nucleo familiare risulta composto dalla debitrice e dal marito il sig. De Iuliis Giovanni nato a Lanciano il 21.11.70 e residente in Santa Maria Imbaro (CH). La sig.ra Susca ed il sig. De Iulis hanno contratto matrimonio in data 30/10/2020 in Santa Maria Imbaro (CH) scegliendo il regime della separazione dei beni.

COMPONENTE	Luogo di nascita	Data di nascita	CODICE FISCALE
SUSCA STEFANIA	BRINDISI (BR)	16/05/1972	SSCSFN72E56B180H
DE IULIIS GIOVANNI	LANCIANO (CH)	21/11/1970	DLSGNN70S21E435Z

La coppia non ha figli in comune, ma il sig. De Iuliis ha un figlio, De Iulis Emanuele nato il 20.10.2009, dal precedente matrimonio, al quale corrisponde un mantenimento e che per 15 gg al mese vive con la sig.ra Susca ed il sig. De Iulis.

Le spese relative agli alimenti, alla pulizia e cura della casa e alle utenze sono state considerate al 50% poiché il sig. De Iulis contribuisce alle stesse in pari misura.

Le spese correnti indicate come necessarie al sostentamento del nucleo familiare, come oggi composto, ammontano a complessivi euro 1.295,00 mensili, così di seguito nel dettaglio:

SPESE PER IL SOSTENTAMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE	
DESCRIZIONE	IMPORTO
spese immobile (tari, IMU, tares, ecc.)	€ 50,00
oneri condominiali	€ 25,00
spese alimentari al 50%	€ 350,00
utenze (acqua, luce, gas, ecc) al 50%	€ 150,00
utenza telefonica fissa e mobile	€ 40,00
spese mediche non convenzionate	€ 100,00
assicurazione, bollo e manutenzione (tagliando, revisione ecc.)	€ 130,00
carburante	€ 300,00
spese per la cura e la pulizia della casa al 50%	€ 100,00
spese per la cura della persona	€ 50,00
TOTALE spese mensili	€ 1.295,00
TOTALE spese annuali	€ 15.540,00

Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
Organismo non Autonomo dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano
(iscrizione n. 262 sezione A Registro degli Organismi di Composizione della crisi da sovraindebitamento)

L'istante vive con il coniuge nell'immobile di proprietà che verrà messo a disposizione della procedura per soddisfare il credito dell'ipotecario.

Successivamente all'alienazione dell'immobile la coppia si trasferirà in un immobile di proprietà del marito e, quindi, non sono state inserite spese per un canone di locazione neppure per il futuro. Sarà necessario comunque prevedere una riserva economica per il trasloco e l'ultimazione di alcuni piccoli lavori in quanto la ricorrente vorrebbe lasciare libero l'immobile il prima possibile per favorire la vendita dello stesso.

A parere dell'esponente, e salvo diversa valutazione dell'Ill.mo Giudice adito, le spese indicate appaiono congrue per i seguenti motivi:

- sono corredate da adeguati giustificativi;
- le spese per raggiungere il posto di lavoro sono verosimili considerate le distanze (la sig.ra Susca percorre circa 100 km al giorno) ed incidono sul fabbisogno mensile.
- Quanto alle spese mediche si precisa che la ricorrente è affetta da patologie che la costringono a cure permanenti.

4) QUADRO PATRIMONIALE E REDDITTUALE

Per completezza espositiva si precisa che, come indicato dalla stessa indicato, la sig.ra SUSCA Stefania svolge attività di lavoro dipendente presso il Comune di Gissi come agente di Polizia Municipale ed è assunta con contratto part time ed indeterminato dall'otto febbraio 2024 con un reddito mensile di circa **€ 1.600,00** (considerata la tredicesima mensilità e sulla base degli elementi retributivi fissi).

Dal 18/01/2021 al 17/01/2024 è stata assunta come agente di polizia municipale, sempre alle dipendenze del Comune di Gissi, con un contratto a tempo determinato in forza del quale ha maturato un credito per TFR pari ad € 4.000,00 (salvo migliore e più preciso conteggio) che non le è stato ancora corrisposto e, pertanto ad oggi rappresenta un credito verso l'Ente. La ricorrente vorrebbe utilizzare il credito per la quota del TFR da riscuotere da accantonare per passaggio di proprietà dell'auto ed il trasloco.

Il reddito da lavoro è l'unica entrata sulla quale la debitrice può fare affidamento per le spese correnti.

Attualmente sulla retribuzione mensile grava una cessione del quinto a favore di BIBANCA pari ad € 298,00 mensili per un prestito contratto per l'acquisto dell'auto, una Nissan Juke targata FV400ZR attualmente intestata al marito (all. 26). Più precisamente, con riferimento all'auto, si specifica che nel 2019 la sig.ra Susca ha avuto necessità di acquistare una nuova auto (indispensabile per gli spostamenti). All'epoca la stessa non poteva accedere al credito poiché non aveva un contratto di lavoro così il sig. De Iuliis ha contratto il finanziamento n. 67804015 con AGOS DUCATO Spa (l rata 1/5/22 scadenza 1/4/32) per l'acquisto dell'auto.

Appena la sig.ra Susca è stata assunta con contratto a tempo indeterminato presso il Comune

Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
Organismo non Autonomo dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano
(iscrizione n. 262 sezione A Registro degli Organismi di Composizione della crisi da sovraindebitamento)

di Gissi (febbraio 2024) ha richiesto a BIBANCA il prestito n. 80099897 di € 35.760,00 (somma erogata 27.081,43 il 26/4/24) che prevede il rimborso in 120 rate mensili di € 298,00 ciascuna con cessione dello stipendio con decorrenza 1/5/24. Con la somma erogata la sig.ra Susca ha provveduto ad estinguere il finanziamento del marito (più oneroso). L'importo per l'estinzione anticipata alla data del primo giugno 2024 era di € 22.047,18. La ricorrente il 3/5/24 (appena ricevuto l'importo da BIBANCA) provvedeva a bonificare sul conto del marito la somma necessaria per procedere all'estinzione accollandosi, così, personalmente il debito relativo all'acquisto dell'auto in suo esclusivo possesso. La ricorrente per carenza di liquidità non ha ancora provveduto al passaggio di proprietà dell'auto ma si impegna a provvedere all'adempimento entro 30 gg dall'ammissione del piano, o nel diverso termine che il Tribunale adito riterrà opportuno. Si precisa che si tratta di un veicolo di scarso valore commerciale, immatricolato nel 2019 e si può ritenere antieconomica la vendita del bene anche in considerazione del fatto che ha necessità di un mezzo per raggiungere la sede di lavoro (Comune di Gissi a circa 45 km dal comune di residenza).

Sullo stipendio grava, inoltre, il pignoramento del quinto a favore dell'INPS fino alla concorrenza della somma di € 245.863,80, procedimento iscritto al NRG 43/2025 dinanzi al Tribunale di Lanciano. Il G.E. ha emesso ordinanza di assegnazione in data 13.3.2025.

La retribuzione per il contratto part time al netto di cessioni e pignoramenti è pari a circa € 1.500,00 mensili. Sono stati considerati gli elementi retributivi fissi che consentono previsioni certe ed attendibili.

Dalle dichiarazioni dei redditi emerge il seguente prospetto:

REDDITI	SUSCA STEFANIA
Dichiarazione 2022 redditi 2021	€ 23.389,00
Dichiarazione 2023 redditi 2022	€ 24.877,00
Dichiarazione 2024 anno 2023	€ 28.487,00

Si evidenzia che le dichiarazioni dei redditi del periodo 2022-2024 fanno riferimento ad un rapporto di lavoro full-time, mentre dal 2024 la sig.ra Susca è stata assunta a tempo indeterminato ma con un contratto part-time sulla scorta delle necessità dell'Ente Pubblico, con conseguente riduzione dello stipendio.

Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
Organismo non Autonomo dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano
(iscrizione n. 262 sezione A Registro degli Organismi di Composizione della crisi da sovraindebitamento)

5) VERIFICA del SOVRAINDEBITAMENTO ed ELENCO DEI CREDITORI

SITUAZIONE DEBITORIA della sig.ra SUSCA STEFANIA

CREDITORE	DECORRENZA	DEBITO	RESIDUO	RANGO
INPS	30/4/2014	€ 245.863,84	€ 245.863,84	Ipotecario (pignoramento del quinto in corso)
BIBANCA	12/4/2024	€ 35.760,00	€ 32.780,00	Chirografo (cessione in corso)
AG. EN. RISCOSSIONE (definizione agevolata e rateizzazione)		€ 1.152,12	€ 1.152,12	Rateizzazione in corso
Comune di SANTA MARIA Imbaro			€ 487,00	
TOTALE			€ 280.282,95	
SOGET SPA		€ 1.411,27		prescritto

Quanto alle posizioni debitorie riportate in tabella, si specifica quanto segue:

INPS: la posizione è relativa ad un mutuo ipotecario di € 170.000,00 (originariamente contratto dalla ricorrente con l'INPDAP oggi confluita nell'INPS) stipulato in data 30/4/2014 (a Rogito del Notaio Francesco Carabba in Lanciano, rep. 5950 racc. 4246, registrato in Lanciano al n. 1119/1T) per l'acquisto della prima casa - con un residuo di € 245.863,84 come indicato nell'atto di precetto notificato alla debitrice (somme comprensive delle spese legali per il recupero ed interessi).

Il suddetto mutuo doveva essere restituito con il metodo dell'ammortamento a rate costanti in 30 anni, con 60 rate semestrali posticipate, a decorrere dal 31/12/2014 sino al 30/06/2044 per l'importo di € 4.723,57 ciascuna. A garanzia della restituzione del capitale mutuato la sig.ra Susca concedeva a favore dell'istituto ipoteca volontaria di primo grado per € 340.000,00 iscritta presso l'Agenzia del Territorio di Chieti in data 2.5.2014 al n. 574 R.P.

In forza del predetto titolo l'INPS ha notificato alla sig.ra SUSCA atto di precetto per € 245.375,09 oltre spese legali ed interessi successivi. Seguiva la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, iscritto al NRG 43/25 dinanzi al Tribunale di Lanciano. Con ordinanza del 13/3/25 il G.E. disponeva l'assegnazione della somma precettata.

Il credito dell'INPS ha pertanto natura privilegiata in quanto assistito da ipoteca di primo grado.

AGENZIA DELLE ENTRATE

Il debito con Agenzia Entrate riscossione, secondo la dichiarazione di precisazione del credito dell'Ente Pubblico, ammonta ad € 1.152,12 ed è oggetto di una rateizzazione in regolare corso di pagamento (dal aprile 25 a maggio 2026). Nel debito risulta compresa la somma di € 804,92 di

Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
Organismo non Autonomo dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano
(iscrizione n. 262 sezione A Registro degli Organismi di Composizione della crisi da sovraindebitamento)

competenza della Regione Abruzzo.

REGIONE ABRUZZO: in riscontro alla richiesta del Gestore, l'Ente ha comunicato di avere nei confronti della sig.ra Susca un credito di € 2.216,19 di cui € 804,92 oggetto di recupero coattiva da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione ed € 1.411,27 oggetto di recupero coattivo delle somme presso Soget.

Si precisa che le somme affidate ad ADER sono state inserite nel prospetto dei debiti e sono comprese nel piano di rateizzazione in corso e, pertanto, saranno pagate per intero.

La somma oggetto di riscossione presso SOGET, invece, si ritiene prescritta perchè relativa al mancato versamento di tasse automobilistiche per gli anni 2009 e 2010 per i quali non sono state effettuate le notifiche di legge nei termini necessari ad interrompere la prescrizione.

BIBANCA: il credito della società deriva dal prestito n. 80099897 di € 35.760,00 (somma erogata 27.081,43 il 26/4/24) che prevede il rimborso in 120 rate di € 298,00 con cessione dello stipendio con decorrenza 1/5/24. Secondo la precisazione del creditore la somma residua al 31.3.25 ammontava ad € 32.780,00. Il debito, sussistendo la cessione, nelle more del presente procedimento subirà una riduzione.

CARTA DI CREDITO FINITALIA: si tratta di una carta di credito virtuale denominata (My Cash Card n. 20121771881) attivata dalla sig.ra Susca nel 2022 e utilizzabile nell'ambito di Unipol Assicurazioni collegata ad una linea di credito finalizzata al pagamento in forma rateale delle polizze assicurative. La carta presenta un saldo attivo di € 1,60 e viene utilizzata per pagare con cadenza mensile la rata della polizza auto.

Si precisa che da una verifica effettuata le posizioni presenti nella Centrale rischi della Banca d'Italia risultano tutte definite.

Il nominativo della sig.ra Susca non è presente nella Centrale dall'Arme Interbancaria.

QUADRO GENERALE SINTETICO della SITUAZIONE DEBITORIA

DEBITORE SUSCA STEFANIA	Crediti preded.	Crediti privilegiati	Crediti chirograf.	Totale generale
OCC	€ 11.728,25			
Fondo spese pr.	€ 2.000,00			
Advisor ex art. 2751 bis cc n. 2		€ 5.427,06		
INPS		€ 245.863,84		
AGENZIA E. RISCOSSIONE		€ 524,85	€ 627,26	
Comune di S. Maria Imbaro		€ 487,00		
BIBANCA			€ 32.780,00	

Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
Organismo non Autonomo dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano
(iscrizione n. 262 sezione A Registro degli Organismi di Composizione della crisi da sovraindebitamento)

TOTALE	€ 13.278,25	€ 252.302,75	€ 33.407,26	€ 298.988,26
--------	-------------	--------------	-------------	--------------

6) COSTI della PROCEDURA

CREDITO PREDEDUTTIVO dell'OCC

Sono state inserite in prededuzione le competenze dovute a favore dell'OCC per le attività svolte e da svolgere in costanza di procedura per € 11.728,25 quantificate e pattuite secondo la tabella ministeriale di riferimento.

CREDITO PREDEDUTTIVO dell'OCC

Sono stati previsti ed appostati complessivi € 2.000,00 al fine di affrontare i costi amministrativi, di registrazione degli atti e le spese di pubblicità per la vendita dell'immobile e le spese bancarie di tenuta conto che si presenteranno in corso di procedura e per la durata del piano

CREDITO dell'avv. Giuseppe Russo (Advisor) in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 cc per l'importo complessivo di € 5.427,06 (comprensivo di spese generali 15% € 680,40, cap € 208,66, iva non dovuta).

7) ORIGINE dello STATO DI SOVRAINDEBITAMENTO

L'indebitamento ha avuto origine nel 2015 con la risoluzione del rapporto di lavoro da parte del Comune di Paglieta a seguito di ricorso amministrativo da parte di un terzo. Il contenzioso scaturito dal licenziamento ha aggravato la situazione debitoria della sig.ra Susca che per alcuni anni non ha avuto contratti di lavoro stabili.

La perdita del posto di lavoro non ha consentito di fronteggiare il pagamento delle rate di mutuo contratto con l'INPDAP (oggi INPS) sin dal 2015, ma la situazione debitoria della ricorrente è precipitata nel 2024 poiché prima di allora non aveva subito nessuna azione di recupero da parte dell'Ente creditore. La sig.ra Susca aveva confidato inizialmente di poter riprendere i pagamenti – riprendendo l'attività lavorativa- regolarizzando il debito scaduto.

Le cause dell'indebitamento saranno meglio dettagliate in seguito.

8) PROPOSTA di RISTRUTTURAZIONE dei DEBITI

La proposta della ricorrente prevede di mettere a disposizione della procedura gli immobili di sua proprietà. Si tratta di una villa a schiera con garage all'interno di un complesso immobiliare sito in Santa Maria Imbaro (CH) ed identificato in catasto, del predetto Comune, al foglio 2, particelle graffate 10 sub 81 e 10 sub 82 e 411 sub 4. Il garage è individuato al foglio 2 particelle graffate 10 sub 83 e 411 sub 12. I due locali condominiali sono individuati, rispettivamente, al foglio 2 part. 10 sub 119, part. 120 e foglio 2 particella 121. La porzione del giardino è individuata al NCT foglio 2 part. 35, 36, 37 e 105. La sig.ra Susca è proprietaria per la quota di 2/74 dei due locali condominiali e di una parte di giardino condominiale. Il valore del bene è stato stimato in €

Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
Organismo non Autonomo dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano
(iscrizione n. 262 sezione A Registro degli Organismi di Composizione della crisi da sovraindebitamento)

165.854,40, come indicato nella perizia di parte allegata alla quale si rimanda per una più dettagliata descrizione dell'immobile (all. 14).

La debitrice, inoltre, metterà a disposizione della procedura una quota del suo stipendio pari ad € 250,00 mensili per un periodo 4 anni, per complessivi € 12.000,00, per soddisfare in parte anche i creditori chirografari.

Stipendio mensile al lordo delle Trattenute (pignor. Deleghe e cessioni)	€ 1.500,00
Rateo mensilità aggiuntive (13 ^a mensilità)	€ 120,00
totale	€ 1.620,00
Spese per il sostentamento	€ 1.295,00
RESIDUO	€ 325,00

Con la somma ricavata dalla vendita dell'immobile la debitrice propone di soddisfare nella misura del 100% i crediti prededucibili ed il creditore ipotecario nella misura consentita dal ricavato di vendita. Con le somme accantonate mensilmente e derivanti dallo stipendio la ricorrente propone di pagare i crediti privilegiati (AE secondo il piano di rateizzazione in corso già in atto), Advisor e Comune di Santa Maria Imbaro.

Con il residuo si propone una soddisfazione parziale dei crediti chirografari (tra cui INPS per eccedenza) in proporzione dei rispettivi crediti.

La sig.ra Susca versando una quota mensile del suo stipendio per un periodo di 4 anni rende la proposta più vantaggiosa rispetto all'alternativa liquidatoria che avrebbe una durata di tre anni e costi della procedura più elevati con risorse inferiori da distribuire ai creditori. Si consideri che, comunque, la ricorrente mette a disposizione della procedura tutto il suo patrimonio immobiliare.

ATTIVO

- BENI IMMOBILI come descritti nella presente relazione e nell'allegata perizia a firma del dott. Giacobitti per € 165.854,40. Si potrebbe immaginare di considerare il valore dell'immobile per € 124.390,00 corrispondente al valore di stima decurtato del 25% in caso di aggiudicazione del bene alla prima asta. L'immobile si presenta curato, in ottimo stato e sarebbe rilasciato immediatamente libero poiché la ricorrente sta già predisponendosi ad un trasloco;
- € 12.000,00 (quota stipendio € 250,00*48 mesi)

La somma complessiva messa a disposizione, come sopra dettagliata ammonta potrebbe subire variazione in base al valore di alienazione dell'immobile.

9) PIANO di RISTRUTTURAZIONE

QUALIFICAZIONE	CREDITORE	Debito RESIDUO	Somma PROPOSTA	% di soddisfo
----------------	-----------	-------------------	-------------------	---------------

Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
Organismo non Autonomo dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano
(iscrizione n. 262 sezione A Registro degli Organismi di Composizione della crisi da sovraindebitamento)

Prededuzione	OCC	€ 11.728,25	€ 11.728,25	100
Prededuzione	FONDO SPESE	€ 2.000,00	€ 2.000,00	100
Ipotecario	INPS		Ricavato di vendita del bene oggetto di ipoteca e % da definire su residuo in chirografo	Da definire
privilegio ex art. 2751 bis	ADVISOR	€ 5.427,06	€ 5.427,06	100
Rateizzazione in corso per rottamazione	AE Riscossione	€ 1.152,12	€ 1.152,12	100
Privilegio ex art. 2752 c 3 cc	Comune S. Maria Imbaro	€ 487,00	€ 487,00	100
Chirografo	BIBANCA	€ 32.780,00	Da definire	Da definire
TOTALE				Da definire sulla base del ricavato di vendita

Il piano di ristrutturazione della sig.ra SUSCA Stefania prevede:

- la vendita dell'immobile ubicato in Santa Maria Imbaro (CH) stimato € 165.854,40;
- versamento di n. 48 rate di € 250,00 per complessivi € 12.000,00 distribuito come segue:

il ricavato dell'immobile sarà destinato al pagamento delle spese prededucibili ed il residuo versato al creditore ipotecario interamente in forza dell'ipoteca di primo grado iscritta sugli immobili.

Le quote mensili dello stipendio saranno accantonate su un conto corrente intestato alla procedura con cadenza mensile e saranno destinate al pagamento dei crediti privilegiati nella misura del 100%.

Infine, con il residuo, verranno soddisfatti i creditori chirografari in proporzione dell'ammontare dei crediti. Le somme da attribuire ai singoli creditori chirografari saranno calcolate con precisione applicando la percentuale di soddisfo sul debito residuo al momento dell'omologa poiché vi sono pignoramenti e cessioni in corso e il debito residuo del creditore ipotecario potrà essere calcolato solo dopo aver conosciuto il reale valore di realizzo degli immobili.

Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
Organismo non Autonomo dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano
(iscrizione n. 262 sezione A Registro degli Organismi di Composizione della crisi da
sovraindebitamento)

RIEPILOGO PROPOSTA

10 LE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E LA DILIGENZA NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI

Le cause che hanno portato all'indebitamento possono essere riepilogate come segue.

Nel 2012 la sig.ra Susca partecipò ad un concorso bandito dal Comune di Paglieta e con determina n. 580 del 27.12.2012 il responsabile del settore affari generali del comune di Paglieta approvò la graduatoria per la copertura di 2 posti per agenti di polizia municipale a tempo pieno ed indeterminato. La sig.ra Susca risultò prima classificata e venne assunta il 31.12.2012 con uno stipendio medio di € 1.700,00 circa.

La ricorrente nel 2014 decise di comprare casa e in data 30/4/2014 (a Rogito del Notaio Francesco Carabba in Lanciano, rep. 5950 racc. 4246, registrato in Lanciano al n. 1119/1T) stipulò un mutuo ipotecario di € 170.000,00 (originariamente contratto con l'INPDAP oggi confluita nell'INPS) per l'acquisto della prima casa. Il suddetto mutuo doveva essere restituito con il metodo dell'ammortamento a rate costanti in 30 anni, con 60 rate semestrali posticipate, a decorrere dal 31/12/2014 sino al 30/06/2044 per l'importo di € 4.723,57 ciascuna (quindi un'incidenza mensile della rata di circa € 787,00). A garanzia della restituzione del capitale mutuato la sig.ra Susca concedeva a favore dell'istituto ipoteca volontaria di primo grado per € 340.000,00 iscritta presso l'Agenzia del Territorio di Chieti in data 2.5.2014 al n. 574 R.P.

La sig.ra Susca pagò regolarmente la prima rata. I problemi finanziari sono poi iniziati nel 2015. Il primo giugno 2015, infatti, la ricorrente perse il lavoro a seguito del provvedimento del Comune di Paglieta (determina della G.C. n. 38/2015 con la quale è stata deliberata l'interruzione del rapporto di lavoro) emesso in esecuzione della sentenza del TAR Abruzzo (sent. 82/14 del 6.2.2014) a seguito del ricorso amministrativo presentato dal secondo classificato. La sentenza di primo grado fu confermata dal Consiglio di Stato che rigettò l'appello con sent. 279/2015 depositata il 22.1.2015.

Seguiva un giudizio cautelare dinanzi al Tribunale di Lanciano poichè la sig.ra Susca aveva impugnato il licenziamento dinanzi al Tribunale in funzione di Giudice del lavoro chiedendo la reintegra nel posto di lavoro che ottenne con ordinanza n. 415/2015 ex art. 700 (provvedimento eseguito in data 9.10.15). Avverso tale provvedimento il Comune di Paglieta promosse reclamo ex art 669 terdecies c.p.c e fu riconosciuta la validità della delibera della Giunta n. 38.15 con revoca dell'ordinanza ex art 700 c.p.c.. A tale pronuncia seguì una nuova determina della G.C. del Comune di Paglieta n. 111 del 22.12.15 con cui veniva nuovamente disposta l'interruzione del rapporto di lavoro con decorrenza 1.1.16. Con sentenza n. 136/2016 il Tribunale di Lanciano in funzione di Giudice del lavoro decideva nel merito confermando l'esito del reclamo. La sentenza è stata impugnata dinanzi alla Corte d'Appello de L'Aquila che ha respinto l'appello con sentenza 274/2017 impugnata sempre dalla sig.ra Susca con ricorso per Cassazione ugualmente respinto con sent. 194/19.

Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
Organismo non Autonomo dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano
(iscrizione n. 262 sezione A Registro degli Organismi di Composizione della crisi da sovraindebitamento)

La sig.ra Susca, quindi, si è trovata ad affrontare il pagamento delle spese legali per un contenzioso con diversi gradi di giudizio che hanno affrontato questioni controverse sia dinanzi alla Magistratura ordinaria che amministrativa. La ricorrente a stento riuscì a fronteggiare le spese in parte con i propri risparmi ed in parte con ricorso al credito.

A seguito della perdita del posto di lavoro la ricorrente ottenne una sospensione del mutuo per un anno. Inizialmente sperava di trovare un nuovo impiego e poter riprendere i pagamenti del mutuo con regolarità. Purtroppo l'istante ha alternato periodi di lavori saltuari a periodi di Naspi senza riuscire a regolarizzare la posizione con l'ente mutuante che non ha mai agito per il recupero fino al 2024.

Nel 2024, ottenuto di nuovo un impiego a tempo indeterminato ha accesso un finanziamento con BIBANCA per restituire al marito le somme da lui anticipate per l'acquisto della sua auto.

L'INPS, nelle more del contenzioso non ha mai agito per il recupero forzoso. Solo nel mese di ottobre 2024 è stato notificato alla debitrice atto di precetto e successivamente pignoramento del quinto dello stipendio. Oggi il credito residuo dell'INPS ammonta ad € 245.863,84 come indicato nell'atto di precetto notificato alla debitrice (somme comprensive delle spese legali per il recupero ed interessi).

A fronte di questa esecuzione le risorse della ricorrente si sono ulteriormente ridotte e la stesa non riesce più a far fronte alle spese correnti.

Diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni

L'istante ha contratto le obbligazioni nella convinzione di poterle adempiere. Ha sempre cercato di onorare gli impegni assunti e ne è la prova il fatto che la sig.ra Susca non sia segnalata come "una cattiva pagatrice" negli archivi pubblici (all. 20). Il mutuo è stato concesso in un momento nel quale la ricorrente aveva un regolare contratto di lavoro che le consentiva di pagare la rata.

La ricorrente ha indicato i suoi redditi con trasparenza al momento della richiesta del recente finanziamento e, nei limiti delle capacità reddituali. La posizione dell'istante è precipitata con la perdita del reddito a seguito del licenziamento che non le ha consentito di proseguire i pagamenti del mutuo.

Va considerato che la sig.ra SUSCA si è sempre adoperata attivamente nella ricerca di un lavoro ed è sempre stata occupata anche se con lavori saltuari. Nel 2021 è stata assunta dal Comune di Gissi sempre come agente di polizia municipale, prima a tempo determinato e poi nel 2024 a tempo indeterminato.

Recenti pronunce della giurisprudenza di merito ritengono che la formula normativa prevista dall'art. 69 CCII, rappresentata dal non aver determinato la condizione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, codifica una disciplina più favorevole della precedente, in quanto restringe il campo dei comportamenti rilevanti per escludere l'accesso alla procedura.

Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
Organismo non Autonomo dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano
(iscrizione n. 262 sezione A Registro degli Organismi di Composizione della crisi da sovraindebitamento)

11) INDICAZIONE DELLA VALUTAZIONE del MERITO CREDITIZIO

Circa la verifica richiesta dal terzo comma dell'art. 68 CCII, occorre valutare se lo stato di crisi finanziaria ed economica del debitore e, quindi, lo stato di bisogno in cui lo stesso operava, era a conoscenza degli Istituti Finanziatori. È, infatti, prassi e regola del sistema finanziario, prima di procedere a nuove erogazioni, attingere informazioni dalle banche dati per valutare correttamente il "merito creditizio" previsto dall'art. 124 bis del Testo Unico Bancario.

La norma impone al finanziatore di verificare il merito del consumatore - inteso quale sostenibilità del finanziamento da parte del debitore in considerazione della sua specifica capacità patrimoniale- attraverso la raccolta di informazioni adeguate provenienti dal consumatore stesso, ovvero, nel caso di necessità, dall'interrogazione di una banca dati e quindi l'esito negativo della suddetta verifica può e dovrebbe precludere al consumatore immeritevole l'accesso al credito.

Nel caso di specie risulta che il mutuo concesso dall'INPDAP (oggi confluito nell'INPS) è stato acceso nel rispetto del merito creditizio poiché all'epoca lo stipendio della sig.ra Susca era di circa e 1.700,00 anche se sullo stesso gravava una cessione di € 120,00 mensili (cfr all. 36).

Per quanto riguarda il finanziamento concesso da BIBANCA si precisa che il prestito è stato erogato nel 2024 quando la sig.ra Susca aveva già una esposizione debitoria irregolare nei confronti dell'INPS. Se si tiene conto della rata semestrale di € 4.723,57 del mutuo (circa 787,00 euro mensili), già esistente, il merito creditizio non risulta rispettato. La situazione, comunque, deve essere valutata alla luce dell'assenza di segnalazioni nelle banche dati pubbliche della posizione relativa al mutuo e, quindi, della mancata conoscenza da parte della finanziaria delle posizioni pregresse.

Le tabelle potrebbero presentare degli errori, ma possono essere considerate indicative rispetto ad una concessione del credito posta in essere tenendo conto della retribuzione mensile del periodo di riferimento e del fatto che la ricorrente non aveva segnalazioni.

12) CONCLUSIONI E ATTESTAZIONE

Sulla base di quanto sopra esposto, la scrivente quale Gestore, ritiene che i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione messa a disposizione da ricorrenti consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta a corredo della domanda, e ritenere che la stessa illustri adeguatamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

I dati esposti nella proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, nonché nell'ulteriore documentazione fornita, trovano sostanziale corrispondenza con i dati indicati dai creditori.

Pertanto, lo scrivente professionista nominato Gestore della Crisi, ascoltato il ricorrente ed esaminata la documentazione messa a disposizione della procedura, attesta che la

Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
Organismo non Autonomo dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano
(iscrizione n. 262 sezione A Registro degli Organismi di Composizione della crisi da sovraindebitamento)

ristrutturazione del debito, come da piano e proposta predisposti dalla ricorrente, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile.

Lanciano, 15/04/2024

Con osservanza

Il Gestore

Avv. Biancamaria Bucco

ALLEGATI alla relazione

1. Provvedimento Nomina OCC
2. Istanza OCC
3. Verbale audizione 4.4.25
4. Copia Carta identità e codice fiscale
5. Preventivo (con accettazione del debitore)
6. Certificato di residenza
7. Estratto di matrimonio
8. Certificato carichi pendenti
9. elenco spese
10. Dichiarazione dei Redditi
11. Contratto di lavoro
12. buste Paga
13. estratto conto
14. perizia di stima
15. relazione notarile
16. precetto e relativo contratto di mutuo ipotecario
17. pignoramento presso terzi
18. ordinanza di assegnazione
19. visure per soggetto
20. Centrale Rischi CRIF
21. Centrale Allarme Interbancaria
22. CENTRALE Rischi Banca D'Italia
23. Carichi pendenti anagrafe tributaria
24. Riscontro AE al Gestore 9.4.25
25. Visura pra
26. Carta circolazione auto
27. Estinzione finanziamento De Iulii
28. Estratto contributivo Susca

Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
Organismo non Autonomo dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano
(iscrizione n. 262 sezione A Registro degli Organismi di Composizione della crisi da
sovraindebitamento)

- 29. Rateizzazione ADER
- 30. Posizione BIBANCA
- 31. Contratto Carta Finitalia
- 32. Riscontro Regione Abruzzo
- 33. Estratto posizione debitoria Soget
- 34. Riscontro Comune Santa Maria Imbaro
- 35. Determine Comune di Paglieta
- 36. Busta paga Comune di Paglieta apr. 2014
- 37. Tabella merito creditizio